CAMERA DEI DEPUTATI N. 1999

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 ottobre 1969 *(Stampato n. 586)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 novembre 1969

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È dichiarato il riscatto della ferrovia Sondrio-Tirano, da includere nella rete delle Ferrovie dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per il pagamento dell'indennità di riscatto, da determinarsi secondo le forme previste dall'articolo 192 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, è autorizzato uno stanziamento di lire 850 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ripartiti in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 e di lire 250 milioni per l'anno 1970.

ART. 2.

Per l'esercizio effettuato e da effettuarsi sino alla consegna della linea allo Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a determinare la sovvenzione concedibile a norma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, entro i limiti dei sussidi accordati e da accordarsi sino alla data stessa.

ART. 3.

Valgono nei confronti del personale le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 325.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per la quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1968, con una corrispondente aliquota del maggior gettito di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, recante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguagli sugli analoghi prodotti di provenienza estera, e per la quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Per la residua quota di 250 milioni, relativa all'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con suoi decreti le occorrenti variazioni di bilancio.